sanmarino bene comune

PROGETTO DI LEGGE SULL'ASSOCIAZIONISMO

TITOLO 1 Finalità e tipologie

Art.1
(Finalità)

1. La Repubblica di San Marino promuove l'associazionismo sociale e culturale quale strumento di aggregazione di persone, in prevalenza residenti in Repubblica, che senza fini di lucro si impegnano a favorire la socializzazione, l'integrazione e la crescita culturale della collettività.

2. La presente legge riconosce alle associazioni, alle cooperative e a tutti gli organismi in qualsiasi forma costituiti che operano nei modi e con le finalità di cui al comma 1 il ruolo di soggetti attivi e di proposta nelle funzioni di progettazione, programmazione e gestione di attività con finalità di carattere sociale, culturale, ambientale, di promozione dei diritti, scientifico, educativo e ricreativo, tese allo sviluppo socio-culturale della Repubblica.

Art.2
(Tipologie)

1. Le tipologie associative regolamentate dalla presente Legge sono classificate nel modo seguente:

a) Associazioni del volontariato sociale e solidale;

b) Associazioni e cooperative sociali e culturali senza fini di lucro;

c) Associazioni socio-culturali.

2. Sono escluse dalla presente normativa partiti e movimenti politici, le associazioni professionali, sindacali e dei datori di lavoro, sportive, gli enti ecclesiastici e religiosi, gli enti creditizi senza fine di lucro, i trust, le fondazioni.

Art.3
(Associazioni del volontariato sociale e solidale)

1. E' considerato Associazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere attività di solidarietà sociale, anche internazionale, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e che eroghi servizi in modo gratuito, come regolamentato dalla Legge n° "Disposizioni in materia di Volontariato".

Art.4

(Associazioni e cooperative sociali e culturali senza fini di lucro)

1. Le associazioni e le cooperative sociali e culturali senza fine di lucro svolgono attività nei campi socio-assistenziale, educativo, formativo, culturale, delle arti performative, ambientale, turistico esclusivamente in relazione ai servizi di valorizzazione del patrimonio, in cui sia previsto il pagamento delle prestazioni, ma non il fine di lucro oltre al mero compenso per il lavoro prestato, caratteristiche che devono emergere nell'atto costitutivo o nello Statuto dell'associazione che intende avvalersi della presente legge.

2. Tali associazioni devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle associazioni di cui al successivo articolo 12 ed essere in possesso di codice operatore economico.

3. La forma associativa di cooperativa è regolamentata dalla normativa vigente in materia di cooperazione con i correttivi di cui alla presente legge.

4. I soci impegnati nelle attività di lavoro della associazione o della cooperativa, quando non assunti come lavoratori dipendenti, regolano la propria posizione assicurativa e contributiva come lavoratori autonomi e la loro iscrizione nelle liste di collocamento non è incompatibile.

Art.5

(Associazionismo socio-culturale)

1. Le associazioni socio culturali possono essere costituite liberamente per atto pubblico fra privati e godono del regime semplificato di iscrizione al registro di cui al successivo art. 12 Tali associazioni non sono obbligate a richiedere il Codice Operatore Economico ma può in ogni momento richiederlo.

2. Le associazioni socio culturali devono prevedere nell'oggetto sociale di non svolgere attività commerciale lucrativa e di svolgere attività prestata in modo personale e spontaneo, gratuita e volontaria.

3. Le entrate sono derivanti da quote, liberalità, rimborsi spesa, finanziamenti di singoli e specifici progetti da parte dello Stato o di privati, da utilizzarsi per i fini sociali e statutari.

TITOLO 2 : Requisiti e agevolazioni

Art.6
(Requisiti comuni)

1. Negli accordi fra gli associati, nell'atto costitutivo e nello statuto dell'associazione di cui al precedente art. 2, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità dell'organizzazione, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti e i loro obblighi e diritti.

2. Deve essere altresì stabilito l'obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti, la destinazione a fini sociali e culturali degli eventuali avanzi di amministrazione e, in caso di cessazione dell'attività, la destinazione dei cespiti attivi al netto di quelli passivi del patrimonio al Fondo per la promozione delle attività senza scopo di lucro di cui al successivo art. 8.

3. Le associazioni possono avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo nei limiti necessari al loro regolare funzionamento od occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

4. Per operare le associazioni sono obbligate ad iscriversi nel Registro di cui al successivo art. 12.

5. La distribuzione a diverso titolo di utili o avanzi di gestione, in via diretta o indiretta, configura finalità di lucro e come tale è vietata in quanto in contrasto con il precedente comma 1. Sono inoltre vietate tutte le fattispecie riconducibili a forme di elusione del presente divieto, quali le cessioni di beni, le prestazioni di servizi le vendite e le dismissioni immobiliari a favore di associati, fondatori e altre figure fisiche o giuridiche collegate, nonché la corresponsione di emolumenti, salari o compensi e interessi passivi di entità superiore alla norma.

Art.7
(Agevolazioni relative a imposte e tasse)

1. Ai fini dell'imposta generale sui redditi per le associazioni iscritte al Registro di cui all'art. 12 vige il regime di esenzione previsto dalla legge 16 dicembre 2013 n°166, all'art.7 comma 1 punto k) e comma
2. Le associazioni sono escluse dalla minimun tax
3. Le associazioni possono essere ammesse alla gestione del fondo di cui all'art.95 della legge 16.12.2013 n°166.

4. Le liberalità di persone fisiche a favore delle associazioni rappresentano passività deducibili fino alla concorrenza massima di €1.600,00. Per le persone giuridiche le sponsorizzazioni sono ammesse in detrazione fino alla concorrenza massima dell'8% dei ricavi della gestione.
5. Ai fini delle imposte indirette, per gli acquisti in importazione effettuati dalle associazioni è fissata l'aliquota agevolata del 5% mentre per gli acquisti di beni strumentali si applicano quelle definite dalla legge.
6. Le istanze, gli atti costitutivi, le scritture private e gli statuti, le copie con autentiche notarili, i contratti di locazione, sono esonerati da imposte di registro, di bollo e da imposta giudiziaria.
7. Gli spettacoli e le manifestazioni a pagamento organizzati nel territorio della Repubblica di San Marino dalle associazioni iscritte al Registro di cui all'art. 12, rientrano tra quelli previsti al comma 4 dell'art. 12 della Legge 17 dicembre 2004 n. 174, e quindi sono soggetti al versamento della tassa su pubblici spettacoli nella misura fissa di Euro 50,00.
8. Per la concessione in uso di sale ed attrezzature dello Stato sono praticate alle associazioni le tariffe più agevolate, come determinate dalla normativa vigente.

Art.8

(Fondo per la promozione delle attività senza scopo di lucro)

1. E' istituito il Fondo per la promozione delle attività senza scopo di lucro.
2. Il Fondo è costituito da:
   a) il versamento del ... % degli eventuali avanzi di amministrazione risultanti dalle gestioni annuali delle associazioni iscritte al Registro di cui al successivo art. 12;
   b) i beni delle associazioni a seguito di scioglimento volontario o coattivo, salvo non sia predisposto diversamente dallo Statuto;
   c) le liberalità di persone fisiche e giuridiche che intendano in questo modo sostenere la crescita e diffusione delle attività volontaristiche e senza scopo di lucro, alle quali si applicano i medesimi benefici fiscali previsti all'art. 7 comma 4;
   d) l'erogazione del contributo annuale dello Stato di cui al capitolo 5055 "Contributi ai Centri Sociali e ad Enti e Associazioni di carattere culturale e sociale" e da ulteriori eventuali erogazioni dello Stato.
3. Il Fondo è gestito dalla Consulta delle Associazioni no profit di cui al successivo art. .9 secondo le regole della sana e corretta amministrazione e viene rendicontato trimestralmente con la pubblicazione del rendiconto sul sito internet della Consulta.

TITOLO 3: Della Consulta e del Registro delle Associazioni

Art.9
(Istituzione della Consulta delle associazioni no profit)

1. E' istituita la Consulta delle associazioni sammarinesi No profit con lo scopo di sostenere, coordinare e coadiuvare le attività delle associazioni nate sul territorio e favorire la circolazione delle informazioni.

2. La Consulta è composta dai presidenti di tutte le associazioni iscritte al Registro. Al suo interno la consulta nomina un Coordinamento composto da:

a) Sette rappresentanti delle associazioni nominati a scrutinio segreto da parte dei Presidenti delle associazioni regolarmente iscritte al Registro, che potranno esprimere un numero massimo di 5 preferenze. Risulteranno eletti i sette nominativi che avranno ricevuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità vale il principio del maggior numero di iscritti all'associazione.

b) Un rappresentante della Segreteria di Stato con delega alla Cultura con funzioni amministrative e di coordinamento, senza diritto di voto.

3. Il Coordinamento nomina nel proprio seno il Presidente della Consulta con funzioni di rappresentanza anche legale.

4. Presidente e membri della Consulta restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati per un solo mandato. Nel caso di decadenza della maggioranza dei membri la nomina deve essere riformulata. Nel caso di decadenza del Presidente, la Consulta provvede a maggioranza alla nomina del successore.

Art.10
(Attività di promozione gestite dalla Consulta)

1. La Consulta delle associazioni coadiuva, promuove e finanzia iniziative tese a suscitare nella società civile la cultura del gratuito, della solidarietà, dell'accoglienza e della mondialità. A tal fine:

a) Programma campagne mediatiche, conferenze, iniziative a livello scolastico e di divulgazione di materiale documentale, organizzando annualmente gli stati generali del Terzo Settore;

b) Organizza corsi di formazione per gli operatori del Terzo Settore, sia di contenuto generale che tecnico, per abilitare gli aderenti a specifici compiti;

c) Tutela il diritto delle associazioni di ottenere informazioni, documentazione, copia di ricerche ed elaborati in possesso della Pubblica Amministrazione e relativi ai settori di loro interesse;

d) Nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di cui al precedente art. 8, eroga, sulla base di apposito bando, finanziamenti finalizzati al sostegno di specifici progetti rientranti nelle finalità promosse dalla presente legge;

e) Stipula convenzioni con le banche e con le loro fondazioni affinché si realizzino progetti comuni di finanziamento di specifici progetti aventi particolare valore sociale e culturale;

f) Coadiuva le associazioni nell'espletamento delle pratiche amministrative, legali e contabili, connesse alla loro attività, per le associazioni con ricavi inferiori ai 25.000,00 euro annui;

g) Mette a disposizione delle associazioni che ne sono sprovviste, spazi per svolgere incontri e riunioni presso la sede della Consulta, istituire la propria sede legale e il servizio di conservazione dei documenti amministrativi;

h) Concede alle associazioni l'uso di attrezzature tecniche e elettroniche (duplicatori di copie, computer, linee internet, ecc.) al solo costo dei materiali di consumo e dei servizi di terzi utilizzati;

i) Coadiuva le associazioni nell'affitto di sedi e nell'acquisto di attrezzature e nel convenzionamento per ottenere tariffe agevolate. A tal fine lo Stato può concedere immobili di proprietà dell'Eccellentissima Camera ad affitto agevolato e autorizza l'AASS e l'AASP a praticare tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica, gas metano e acqua, per l'uso di teatri e per l'impiego di macchinisti ed elettricisti, l'Ente Poste a praticare tariffe postali agevolate, l'Ufficio Affissioni e Duplicazioni a fornire servizi agevolati di stampa, divulgazione dei materiali promozionali, e a praticare sconti per l'affissione di manifesti e locandine.

Art.11

(Ulteriori attività della Consulta)

1. La Consulta tiene e gestisce il Registro delle associazioni sammarinesi, vigila sulla regolarità della loro attività garantendone la piena trasparenza. A tal fine la Consulta vigila sulla concessione alle associazioni dei riconoscimenti giuridici, controlla la provenienza dei finanziamenti e dei conferimenti, verifica la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per godere dei benefici accordati alle associazioni dalla presente legge e da altre leggi, ne verifica l'effettiva operatività, e ne segue l'avvio delle procedure di scioglimento volontario o coattivo, accerta la devoluzione al

fondo di cui all'art. 8 degli avanzi annuali di amministrazione e dei beni che residuano a seguito di scioglimento e liquidazione.

2. La Consulta esprime pareri e promuove istanze al Consiglio Grande e Generale, al Congresso di Stato e agli organi pubblici, anche al fine di ampliare l'ambito d'intervento della presente legge.

3. Per l'attuazione degli obiettivi della presente legge, la Consulta predispone, entro due mesi dal suo insediamento, un Programma operativo triennale da aggiornare annualmente che dettaglia la sua azione nei seguenti aspetti: crescita della cultura della solidarietà, collaborazione all'attività di progettazione, programmazione e gestione dei servizi dello Stato, iniziative di formazione, modalità di controllo sulle associazioni iscritte.

6. La Consulta gestisce il Fondo per la promozione delle attività senza fine di lucro di cui all'art. 8 garantendo il sostegno alle singole associazioni e le risorse per le attività di cui al precedente comma. Insieme all'aggiornamento del Programma operativo triennale, la Consulta predispone il resoconto dettagliato delle spese sostenute attingendo al Fondo.

Art.12
(Registro delle associazioni no profit)

1. Viene istituito il Registro delle associazioni, organizzato in sezioni per tener conto del campo di attività della associazioni e della sua forma organizzativa.

2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le associazioni che soddisfano i requisiti generali, costituite in qualunque forma giuridica, anche di fatto, aventi sede o residenza e operanti nel territorio sammarinese, che siano dotate di autonomia, il cui Statuto contenga i principi di cui all'art. 6 della presente legge. L'associazione al momento della richiesta di iscrizione deve indicare anche la sezione e sottosezione in cui intende essere iscritta. In caso di attività plurima l'iscrizione avviene nella sezione o sottosezione riferita all'attività prevalente indicata dall'associazione stessa.

3. Le associazioni che si presentino per l'iscrizione come sezioni o succursali di enti internazionali o aventi sede centrale in altri Paesi, devono costituirsi come enti sammarinesi nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.

4. Le associazioni munite di personalità giuridica che intendano iscriversi al Registro, unitamente alla richiesta firmata dal presidente o legale rappresentante devono presentare copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo depositati in Tribunale per ottenere il riconoscimento giuridico e copia dello stesso riconoscimento.

5. La domanda di iscrizione al Registro delle associazioni no profit deve essere inoltrata al Coordinatore della Consulta e depositata presso l'Ufficio di segreteria della Consulta. La Consulta entro 30 giorni dovrà esprimere un parere di idoneità sui contenuti e sulla documentazione presentata. Trascorso tale termine vige il principio del silenzio assenso.

6. Le associazioni che al momento della entrata in vigore della presente Legge risultino essere iscritte alla Consulta delle Associazioni Culturali Sammarinesi sono automaticamente iscritte nella sezione del Registro delle associazioni no profit, coerentemente alle finalità indicate nello Statuto.

7. Gli obblighi e gli adempimenti per le associazioni iscritte, i motivi e le modalità di cancellazione, le revisioni periodiche delle iscrizioni, vengono previsti in apposito regolamento che viene emanato dalla Consulta e reso noto agli iscritti

Art.13
(Sezioni del registro)

Il Registro delle associazioni no profit è così definito:

a) Sezione delle Associazioni del volontariato sociale e solidale.
Le associazioni di Volontariato iscritte all'Albo definito dalla Legge sul Volontariato sono automaticamente iscritte al Registro delle Associazioni no profit.

b) Sezione delle Associazioni senza fini di lucro e cooperative sociali e culturali

Art.14
(Ufficio di Segreteria della Consulta)

1. L'Ufficio di Segreteria della Consulta opera in stretta collaborazione con la Consulta e con la Segreteria di Stato con delega alla Cultura, ne applica le direttive per il sostegno delle attività delle singole associazioni iscritte al Registro e per le attività di interesse comune e svolge il lavoro amministrativo per l'attuazione di quanto previsto agli art. 10,11 e 12 della presente legge.

2. La struttura dell'Ufficio di Segreteria della Consulta è composta da addetti il cui numero e qualifica viene definita in sede di approvazione del fabbisogno della Pubblica Amministrazione e opera presso la sede della Consulta delle associazioni messa a disposizione dallo Stato.

sammarino bene comune

Art.15
(Norme transitorie)

Le norme per la nomina della Consulta delle associazioni no profit previste dall'art. 9 comma 2 si applicano alla prima scadenza del mandato della Consulta delle Associazioni Culturali Sammarinesi in carica all'entrata in vigore della presente Legge.

Art.16
(Abrogazioni)

È abrogata la Legge 25 Luglio 1991, n° 99 e ogni disposizione di legge non espressamente richiamata e in contrasto con il presente articolato.

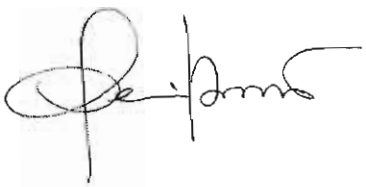

Denise Bronzetti

Luigi Mazza

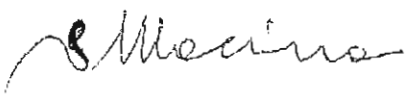

Stefano Macina

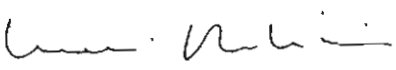
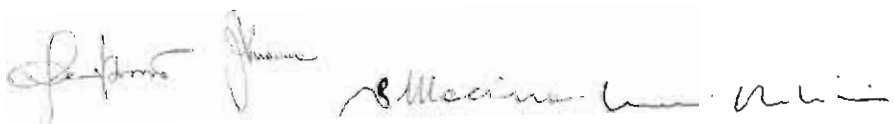
Mario Venturini